

Direttive in materia d'investimento

Fondazione d'investimento Swiss Life

Indice

Considerazioni generali	4
Art. 1 Considerazioni generali	4
Obbligazioni	6
Art. 2 Obbligazioni CHF Svizzera	6
Art. 3 Obbligazioni CHF Estero	6
Art. 4 Obbligazioni Global (CHF hedged)	7
Art. 5 Obbligazioni Global Stati+ (CHF hedged)	8
Art. 6 Obbligazioni Global Imprese Short Term (CHF hedged)	8
Art. 7 Obbligazioni Global Imprese (CHF hedged)	9
Art. 8 Obbligazioni Emerging Markets Imprese Short Term (CHF hedged)	10
Art. 9 Obbligazioni Emerging Markets Imprese (CHF hedged)	10
Art. 10 Senior Secured Loans (CHF hedged)	11
Azioni	13
Art. 11 Azioni Svizzera	13
Art. 12 Azioni Svizzera Large Caps Indicizzati	13
Art. 13 Azioni Svizzera Small & Mid Caps	13
Art. 14 Azioni Svizzera Protect	14
Art. 15 Azioni Estero	14
Art. 16 Azioni Global Small Caps	15
Art. 17 Azioni Emerging Markets	15
Art. 18 Azioni Estero Protect (CHF hedged)	15
Art. 19 Azioni Global Protect Flex (CHF hedged)	16
Investimenti alternativi	17
Art. 20 Strategie d'investimento alternative liquide (CHF hedged)	17
Immobili	19
Art. 21 Immobili Svizzera	19
Art. 22 Immobili Svizzera Terza età e Sanità	19
Art. 23 Immobili commerciali Svizzera	21
Art. 24 Fondi immobiliari Svizzera	21
Investimenti misti	23
Art. 25 LPP-Mix 15	23
Art. 26 LPP-Mix 25	23
Art. 27 LPP-Mix 35	24
Art. 28 LPP-Mix 45	24
Art. 29 LPP-Mix 75 (superamento quota azionaria e in valuta estera secondo OPP 2)	25

Considerazioni generali

In conformità all'art. 10 dello statuto della Fondazione d'investimento Swiss Life (di seguito denominata fondazione), il consiglio di fondazione emana le direttive in materia d'investimento.

- Data della deliberazione: 11 dicembre 2019
- Entrata in vigore della presente versione: 31 gennaio 2020
- Il consiglio di fondazione può modificare in ogni tempo le direttive in materia d'investimento. Le modifiche vengono comunicate in maniera adeguata e tempestivamente agli investitori.

Art. 1 Considerazioni generali

1. Le disposizioni generali qui contemplate all'art. 1 valgono a supplemento delle seguenti disposizioni individuali dei singoli gruppi d'investimento. Le disposizioni particolari possono derogare dalle condizioni generali, ma prevalgono in ogni caso su queste ultime.
2. L'attività d'investimento della fondazione si basa sulla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e sui relativi decreti d'esecuzione, nella misura in cui queste disposizioni trovano applicazione per le fondazioni d'investimento. Occorre inoltre adempiere i requisiti supplementari dell'autorità di vigilanza richiesti nei confronti delle fondazioni d'investimento.
3. I capitali affidati alla fondazione sono investiti sempre in modo accurato e professionale nel rispetto dei principi di sicurezza, rendimento e liquidità. Occorre garantire un'adeguata ripartizione dei rischi nell'ambito della focalizzazione dei gruppi d'investimento.

a) Mezzi liquidi

I mezzi liquidi e gli investimenti nell'ambito del mercato monetario con una durata residua di un anno al massimo vengono collocati presso Stati, banche di emissione e banche di prim'ordine, in franchi svizzeri e nelle valute in cui sono effettuati gli investimenti del relativo gruppo d'investimento.

b) Titoli di credito

Se le disposizioni individuali dei vari gruppi d'investimento prevedono rating medi e minimi, questi ultimi si basano sui rating di Standard & Poors oppure di Moody's. In caso di valutazioni divergenti da parte delle due agenzie di rating si tiene conto della valutazione più bassa. In mancanza di rating ufficiali, è possibile basarsi su altre agenzie di rating, su un rating bancario o su un rating implicito. Gli investimenti inferiori al rating richiesto devono essere venduti, entro quattro mesi, tenendo debito conto della situazione generale sul mercato. Viene eccettuato il caso in cui il consiglio di fondazione decide altre misure. Le indi-

cazioni nelle disposizioni individuali vengono effettuate secondo la terminologia di Standard & Poors. La quota di investimenti in obbligazioni convertibili e obbligazioni con diritto di opzione non può superare il 5% del patrimonio del gruppo d'investimento, a meno che le disposizioni individuali non prevedano altrimenti.

c) Titoli di partecipazione

Gli investimenti devono essere negoziati in borsa o in un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico.

d) Investimenti alternativi

Di regola i collocamenti in investimenti vengono effettuati tramite investimenti collettivi, laddove sono possibili eccezioni secondo l'art. 28 cpv. 1 OFond.

e) Universo d'investimento

Gli indici di riferimento (benchmark) in linea di massima definiscono l'universo d'investimento. Nell'ambito dell'ottimizzazione del rischio e dei ricavi, a titolo supplementare è possibile attuare anche investimenti al di fuori dell'universo del benchmark. Le indicazioni riguardanti i benchmark sono disponibili nei factsheet mensili dei gruppi d'investimento.

f) Assunzione di crediti

Di regola non è ammesso accendere crediti. È ammesso solo accendere crediti a breve termine dettati da motivi tecnici.

4. L'impiego di strumenti finanziari derivati è ammesso in tutti i gruppi d'investimento. È tuttavia consentito impiegare derivati unicamente se i loro valori sottostanti sono ammessi quale investimento nell'ambito del rispettivo gruppo d'investimento. Le limitazioni per debitore e per impresa riportate nelle disposizioni individuali devono essere rispettate, tenendo conto dei derivati. È ammessa la concessione di garanzie usuali nel ramo per determinati strumenti derivati (p.es. traded options e financial futures o derivati negoziati over-the-counter). Per il resto si applicano le rispettive disposizioni contemplate nell'Ordinanza OPP 2.
5. Gli investimenti collettivi di capitale sono ammessi in tutti i gruppi d'investimento. Il capitale d'investimento può essere collocato solo in investimenti collettivi diversificati in modo appropriato ai sensi dell'art. 56 cpv. 2 OPP 2 con sufficiente obbligo di informazione e comunicazione. Essi devono armonizzare con le direttive d'investimento della fondazione ed essere opportunamente diversificati. Nell'allestimento del rapporto relativo alla composizione del portafoglio è possibile rappresentare gli investimenti collettivi in forma divisa ai sensi della trasparenza.
6. Tutti i gruppi d'investimento sono autorizzati a praticare il prestito di titoli contro commissione (Securities Lending), in questo contesto occorre attenersi, per analogia, alle disposizioni della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol).

7. Deroghe alle direttive d'investimento sono ammesse nel singolo caso e a tempo determinato, se l'interesse degli investitori richiede urgentemente una deroga e il presidente o la presidentessa del consiglio di fondazione approva la deroga. Le deroghe devono essere comunicate e motivate nella nota integrativa al conto annuale.

Obbligazioni

Art. 2 Obbligazioni CHF Svizzera

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato in titoli di credito in franchi svizzeri di debitori con domicilio in Svizzera. Il gruppo d'investimento si orienta al benchmark di cui alla cifra 2.
2. Benchmark: SBI Domestic AAA-BBB TR
3. Stile d'investimento: attivo
4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non deve superare il 2% p. a. nell'arco di 3 anni.
5. Sono detenuti titoli di credito di almeno 40 debitori differenti.
6. Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso debitore in una percentuale massima del 10%. Non sono soggetti a tale restrizione i crediti verso la Confederazione. Per gli istituti svizzeri che emettono obbligazioni fondiarie la limitazione ammonta rispettivamente al 25%.
7. I debitori esterni al benchmark nel complesso non possono superare il 10% del patrimonio, se si tratta di debitori con caratteristiche simili ai debitori contenuti nel benchmark, e se si tratta di crediti ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lit. b cifre 1 a 8 OPP 2.
8. I crediti che ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 OPP 2 valgono come investimenti alternativi possono essere mantenuti, se sono contenuti nel benchmark. A tale proposito la quota complessiva di crediti alternativi nel portafoglio non deve superare di più di 5 punti percentuali la quota di questi crediti alternativi nel benchmark. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua ammonta a più di 12 mesi, devono essere alienati entro tre mesi. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua è inferiore ai 12 mesi devono possono essere mantenuti o acquistati. I crediti considerati come investimenti alternativi ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 OPP 2 e acquistati sul mercato primario, per i quali al momento dell'emissione l'integrazione nel benchmark non è tuttavia ancora stata decisa, devono essere venduti entro tre mesi se non sono integrati nel benchmark.
9. Il gruppo d'investimento presenta una qualità media del rating minima di «A+». Le singole posizioni devono presentare almeno un rating «BBB-». Posizioni con un rating inferiore a «BBB-» sono ammesse solo se sono contenute nel benchmark.
10. La duration del gruppo d'investimento non deve variare di oltre il 30% da quella del benchmark.
11. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo in-

vestimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orientino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

Art. 3 Obbligazioni CHF Estero

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato in titoli di credito in franchi svizzeri di debitori con domicilio all'estero. È possibile collocare al massimo il 20% del patrimonio in titoli di credito in franchi svizzeri di debitori con domicilio in Svizzera, se particolari condizioni di mercato lo richiedono. Il gruppo d'investimento si orienta al benchmark di cui alla cifra 2.
2. Benchmark: SBI Foreign AAA-BBB TR
3. Stile d'investimento: attivo
4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non deve superare il 2% p. a. nell'arco di 3 anni.
5. Sono detenuti titoli di credito di almeno 50 debitori differenti.
6. Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso debitore in una percentuale massima del 10%.
7. I debitori esterni al benchmark nel complesso non possono superare il 20% del patrimonio, se si tratta di debitori con caratteristiche simili a quelle dei debitori contenuti nel benchmark, e se si tratta di crediti ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lit. b cifre 1 a 8 OPP 2. I debitori esterni al benchmark vengono utilizzati, poiché così facendo possono essere percepite ulteriori opportunità, la liquidità viene migliorata e perché in questo modo è possibile prevedere un chiaro miglioramento del profilo di rischio.
8. I crediti che ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 OPP 2 valgono come investimenti alternativi possono essere mantenuti, se sono contenuti nel benchmark. A tale proposito la quota complessiva di crediti alternativi nel portafoglio non deve superare di più di 5 punti percentuali la quota di questi crediti alternativi nel benchmark. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua ammonta a più di 12 mesi, devono essere alienati entro tre mesi. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua è inferiore ai 12 mesi devono possono essere mantenuti o acquistati. I crediti considerati come investimenti alternativi ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 OPP 2 e acquistati sul mercato primario, per i quali al momento dell'emissione l'integrazione nel benchmark non è tuttavia ancora stata decisa, devono essere venduti entro tre mesi se non sono integrati nel benchmark.
9. Il gruppo d'investimento presenta una qualità media del rating minima di «A». Le singole posizioni devono presentare almeno un rating «BBB-». Posizioni con un ra-

ting inferiore a «BBB-» sono ammesse solo se sono contenute nel benchmark.

10. La duration del gruppo d'investimento non deve variare di oltre il 30% da quella del benchmark.
11. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orientino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

Art. 4 Obbligazioni Global (CHF hedged)

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene investito in titoli di credito espressi in valute estere ed emessi da debitori con domicilio in Svizzera e all'estero. I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco. Il gruppo d'investimento si orienta al benchmark di cui alla cifra 2.
2. Customized Benchmark:
40% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates TR (CHF hedged)
60% Bloomberg Barclays Global Aggregate Treasuries ex CH TR (CHF hedged)
3. Stile d'investimento: attivo
4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non deve superare il 2% p. a. nell'arco di 3 anni.
5. Sono detenuti titoli di credito di almeno 80 debitori differenti.
6. Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso debitore in una percentuale massima del 10%. La limitazione può essere superata in deroga agli art. 54 e 54a OPP 2, se il creditore è rappresentato nel benchmark. Tuttavia il peso del debitore nel gruppo d'investimento non può superare la rispettiva ponderazione nel benchmark di oltre 5 punti percentuali.
7. I debitori esterni al benchmark nel complesso non possono superare il 10% del patrimonio, se si tratta di debitori con caratteristiche simili ai debitori contenuti nel benchmark, e se si tratta di crediti ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lit. b cifre 1 a 8 OPP 2. I debitori esterni al benchmark vengono utilizzati, poiché così facendo possono essere percepite ulteriori opportunità, la liquidità viene migliorata e perché in questo modo è possibile prevedere un chiaro miglioramento del profilo di rischio. Fanno eccezione le obbligazioni di emittenti sovranazionali o di altri enti di diritto pubblico con elevata solvibilità che possono essere impiegate complessivamente per massimo il 30% del patrimonio del gruppo d'investimento quali sostituti di titoli di stato. Nel caso dei crediti nei confronti di debitori esterni al benchmark, si applica una limitazione per debitore del 10%.
8. I crediti che ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 OPP 2 valgono come investimenti alternativi possono essere mantenuti, se sono contenuti nel benchmark. A tale proposito la quota complessiva di crediti alternativi nel portafoglio non deve superare di più di 5 punti percentuali la quota di questi crediti alternativi nel benchmark. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua ammonta a più di 12 mesi, devono essere alienati entro tre mesi. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua è inferiore ai 12 mesi devono essere mantenuti o acquistati. I crediti considerati come investimenti alternativi ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 OPP 2 e acquistati sul mercato primario, per i quali al momento dell'emissione l'integrazione nel benchmark non è tuttavia ancora stata decisa, devono essere venduti entro tre mesi se non sono integrati nel benchmark.
9. Il gruppo d'investimento presenta una qualità media del rating minima di «A-» e lo scarto negativo massimo della qualità del rating media del gruppo d'investimento rispetto alla qualità del rating media del benchmark non deve ammontare a più di due livelli di qualità. Le singole posizioni devono presentare almeno un rating «BBB-». Posizioni con un rating inferiore a «BBB-» sono ammesse solo se sono contenute nel benchmark.
10. La duration del gruppo d'investimento non deve variare di oltre il 30% da quella del benchmark.
11. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orientino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

Art. 5 Obbligazioni Global Stati + (CHF hedged)

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato in titoli di credito espressi in valute estere di Stati e istituzioni vicine allo Stato. I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco. Il gruppo d'investimento si orienta al benchmark di cui alla cifra 2.
2. Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Treasuries ex CH TR (CHF hedged)
3. Stile d'investimento: attivo
4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non deve superare il 2% p. a. nell'arco di 3 anni.
5. Sono detenuti titoli di credito di almeno 60 debitori differenti.
6. Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso debitore in una percentuale massima del 10%. La limitazione può essere superata in deroga agli art. 54 e 54a OPP 2, se il creditore è rappresentato nel benchmark. Tuttavia il peso del debitore nel gruppo d'investimento non può superare la rispettiva ponderazione nel benchmark di oltre 5 punti percentuali.
7. I debitori esterni al benchmark nel complesso non possono superare il 10% del patrimonio, se si tratta di debitori con caratteristiche simili a quelle dei debitori contenuti nel benchmark, e se si tratta di crediti ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lit. b cifre 1 a 8 OPP 2. I debitori esterni al benchmark vengono utilizzati, poiché così facendo possono essere percepite ulteriori opportunità, la liquidità viene migliorata e perché in questo modo è possibile prevedere un chiaro miglioramento del profilo di rischio. Fanno eccezione le obbligazioni di emittenti sovranazionali o di altri enti di diritto pubblico con elevata solvibilità che possono essere impiegate complessivamente per massimo il 40% del patrimonio del gruppo d'investimento quali sostituti di titoli di stato. Nel caso dei crediti nei confronti di debitori esterni al benchmark, si applica una limitazione per debitore del 10%.
8. I crediti che ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 OPP 2 valgono come investimenti alternativi possono essere mantenuti, se sono contenuti nel benchmark. A tale proposito la quota complessiva di crediti alternativi nel portafoglio non deve superare di più di 5 punti percentuali la quota di questi crediti alternativi nel benchmark. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua ammonta a più di 12 mesi, devono essere alienati entro tre mesi. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua è inferiore ai 12 mesi devono essere mantenuti o acquistati. I crediti considerati come investimenti alternativi ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 OPP 2 e acquistati sul mercato primario, per i quali al momento dell'emissione l'integrazione nel benchmark non è tuttavia ancora stata decisa, devono essere venduti entro tre mesi se non sono integrati nel benchmark.
9. Il gruppo d'investimento presenta una qualità media del rating minima di «A+» e lo scarto negativo massimo della qualità del rating media del gruppo d'investimento rispetto alla qualità del rating media del benchmark non deve ammontare a più di due livelli di qualità. Le singole posizioni devono presentare almeno un rating «BBB-». Posizioni con un rating inferiore a «BBB-» sono ammesse solo se sono contenute nel benchmark.
10. La duration del gruppo d'investimento non deve variare di oltre il 30% da quella del benchmark.
11. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orientino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

Art. 6 Obbligazioni Global Imprese Short Term (CHF hedged)

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato in titoli di credito in valute estere di imprese (incl. agencies e supernationals) con una durata residua breve (prevalentemente meno di tre anni). A titolo supplementare, nella misura del 10% al massimo è possibile tenere titoli di credito statali. I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco. Il gruppo d'investimento si orienta al benchmark di cui alla cifra 2.
2. Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates 1–3 anni TR (CHF hedged)
3. Stile d'investimento: attivo
4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non deve superare il 2% p. a. nell'arco di tre anni.
5. Sono detenuti titoli di credito di almeno 80 debitori differenti.
6. Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso debitore in una percentuale massima del 10%.
7. I debitori esterni al benchmark nel complesso non possono superare il 10% del patrimonio, se si tratta di debitori con caratteristiche simili a quelle dei debitori contenuti nel benchmark, e o se si tratta di titoli di credito di agencies, supranationals e Stati secondo la cifra 1 e se, in entrambi i casi, si tratta di crediti ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lit. b cifre 1 a 8 OPP 2.

8. I crediti che ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 OPP 2 valgono come investimenti alternativi possono essere mantenuti, se sono contenuti nel benchmark. A tale proposito la quota complessiva di crediti alternativi nel portafoglio non deve superare di più di 5 punti percentuali la quota di questi crediti alternativi nel benchmark. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua ammonta a più di 12 mesi, devono essere alienati entro tre mesi. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua è inferiore ai 12 mesi devono possono essere mantenuti o acquistati. I crediti considerati come investimenti alternativi ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 OPP 2 e acquistati sul mercato primario, per i quali al momento dell'emissione l'integrazione nel benchmark non è tuttavia ancora stata decisa, devono essere venduti entro tre mesi se non sono integrati nel benchmark.
9. Il gruppo d'investimento presenta una qualità media del rating minima di «BBB». Le singole posizioni in linea di massima devono presentare almeno un rating «BBB». È consentito il mantenimento di posizioni declassate a un rating inferiore a «BBB» dopo l'acquisto, a condizione che ciò sia nell'interesse degli investitori.
10. La duration del gruppo d'investimento non deve variare di oltre il 30% da quella del benchmark.
11. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orientino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.
3. Stile d'investimento: attivo
4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non deve superare il 2% p.a. nell'arco di 3 anni.
5. Sono detenuti titoli di credito di almeno 80 debitori differenti.
6. Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso debitore in una percentuale massima del 10%.
7. I debitori esterni al benchmark nel complesso non possono superare il 10% del patrimonio, se si tratta di debitori con caratteristiche simili a quelle dei debitori contenuti nel benchmark, e o se si tratta di titoli di credito di agencies, supranationals e Stati secondo la cifra 1 e se, in entrambi i casi, si tratta di crediti ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lit. b cifre 1 a 8 OPP 2.
8. I crediti che ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 OPP 2 valgono come investimenti alternativi possono essere mantenuti, se sono contenuti nel benchmark. A tale proposito la quota complessiva di crediti alternativi nel portafoglio non deve superare di più di 5 punti percentuali la quota di questi crediti alternativi nel benchmark. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua ammonta a più di 12 mesi, devono essere alienati entro tre mesi. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua è inferiore ai 12 mesi devono possono essere mantenuti o acquistati. I crediti considerati come investimenti alternativi ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 OPP 2 e acquistati sul mercato primario, per i quali al momento dell'emissione l'integrazione nel benchmark non è tuttavia ancora stata decisa, devono essere venduti entro tre mesi se non sono integrati nel benchmark.
9. Il gruppo d'investimento presenta una qualità media del rating minima di «BBB». Le singole posizioni in linea di massima devono presentare almeno un rating «BBB». Posizioni con un rating inferiore a «BBB» sono ammesse solo se sono contenute nel benchmark. È ammesso tenere posizioni che, dopo l'acquisto, sono state classificate sotto «BBB», se ciò è utile per gli interessi degli investitori.
10. La duration del gruppo d'investimento non deve variare di oltre il 30% da quella del benchmark.
11. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orientino a fondi di fondi.

Art. 7 Obbligazioni Global Imprese (CHF hedged)

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato in titoli di credito in valute estere di imprese, incl. agencies e supnationals. A titolo supplementare, nella misura del 10% al massimo è possibile tenere titoli di credito statali. I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco. Il gruppo d'investimento si orienta al benchmark di cui alla cifra 2.
2. Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates TR (CHF hedged)

tino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

Art. 8 Obbligazioni Emerging Markets Imprese Short Term (CHF hedged)

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato in titoli di credito in dollari statunitensi o altre valute forti di imprese di Paesi di recente industrializzazione (Emerging Markets), inclusi organismi sovranazionali e agenzie. Possono inoltre essere detenuti titoli di credito statali per una quota massima del 10%. I rischi valutari vengono coperti almeno al 90% contro il franco svizzero. Il gruppo d'investimento si orienta al benchmark di cui alla cifra 2.
2. Benchmark: JP Morgan CEMBI+ Investment Grade 1-3 anni (CHF Hedged)
3. Stile d'investimento: attivo
4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non deve superare il 2% p. a. nell'arco di 3 anni.
5. Sono detenuti titoli di credito di almeno 80 debitori differenti.
6. Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso debitore in una percentuale massima del 10%.
7. I debitori esterni al benchmark nel complesso non possono superare il 20% del patrimonio, se si tratta di debitori con caratteristiche simili a quelle dei debitori contenuti nel benchmark, e o se si tratta di titoli di credito di agencies, supranationals e Stati secondo la cifra 1 e se, in entrambi i casi, si tratta di crediti ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lit. b cifre 1 a 8 OPP 2. L'impiego di titoli di debitori esterni al benchmark consente di cogliere ulteriori opportunità e di favorire la liquidità con conseguente netto miglioramento del profilo di rischio.
8. I crediti che ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 OPP 2 valgono come investimenti alternativi possono essere mantenuti, se sono contenuti nel benchmark. A tale proposito la quota complessiva di crediti alternativi nel portafoglio non deve superare di più di 5 punti percentuali la quota di questi crediti alternativi nel benchmark. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua ammonta a più di 12 mesi, devono essere alienati entro tre mesi. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua è inferiore ai 12 mesi devono possono essere mantenuti o acquistati. I crediti considerati come investimenti alternativi ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 OPP 2 e acquistati sul mercato primario, per i quali al momento dell'emissione l'integrazione nel benchmark non è tuttavia ancora stata decisa, devono essere venduti entro tre mesi se non sono integrati nel benchmark.
9. Il gruppo d'investimento presenta una qualità media di rating minima di «BBB». Per la sua classificazione è possibile ricorrere, oltre a Standard & Poor's e a Moo-

dy's, anche al rating fornito dall'agenzia Fitch. Le singole posizioni devono presentare almeno un rating «BBB-». Fino al 10% del patrimonio può essere investito in posizioni che hanno un rating inferiore a «BBB-» ma perlomeno «BB-» o superiore. Posizioni con un rating inferiore a «BB-» sono ammesse solo se sono contenute nel benchmark. È inoltre ammesso detenere posizioni che, dopo l'acquisto, sono state classificate sotto «BBB-», se ciò è utile per gli interessi degli investitori. Se per un singolo titolo di debito sono disponibili due o più rating e uno di essi è inferiore a «investment grade», per il processo di classificazione si applica il secondo miglior rating disponibile.

10. La duration del gruppo d'investimento è compresa tra un anno (min.) e quattro anni (max.).
11. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orientino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

Art. 9 Obbligazioni Emerging Markets Imprese (CHF hedged)

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato in titoli di credito in dollari statunitensi o altre valute forti di imprese di Paesi di recente industrializzazione (Emerging Markets), inclusi organismi sovranazionali e agenzie. Possono inoltre essere detenuti titoli di credito statali per una quota massima del 10%. I rischi valutari vengono coperti almeno al 90% contro il franco svizzero. Il gruppo d'investimento si orienta al benchmark di cui alla cifra 2.
2. Benchmark: JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG Index (CHF Hedged)
3. Stile d'investimento: attivo
4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non deve superare il 2% p.a. nell'arco di 3 anni.
5. Sono detenuti titoli di credito di almeno 80 debitori differenti.
6. Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso debitore in una percentuale massima del 10%.

7. I debitori esterni al benchmark nel complesso non possono superare il 20% del patrimonio, se si tratta di debitori con caratteristiche simili a quelle dei debitori contenuti nel benchmark, e o se si tratta di titoli di credito di agencies, supranationals e Stati secondo la cifra 1 e se, in entrambi i casi, si tratta di crediti ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lit. b cifre 1 a 8 OPP 2. L'impiego di titoli di debitori esterni al benchmark consente di cogliere ulteriori opportunità e di favorire la liquidità con conseguente netto miglioramento del profilo di rischio.
8. I crediti che ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 OPP 2 valgono come investimenti alternativi possono essere mantenuti, se sono contenuti nel benchmark. A tale proposito la quota complessiva di crediti alternativi nel portafoglio non deve superare di più di 5 punti percentuali la quota di questi crediti alternativi nel benchmark. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua ammonta a più di 12 mesi, devono essere alienati entro tre mesi. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua è inferiore ai 12 mesi devono possono essere mantenuti o acquistati. I crediti considerati come investimenti alternativi ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 OPP 2 e acquistati sul mercato primario, per i quali al momento dell'emissione l'integrazione nel benchmark non è tuttavia ancora stata decisa, devono essere venduti entro tre mesi se non sono integrati nel benchmark.
9. Il gruppo d'investimento presenta una qualità media di rating minima di «BBB». Per la sua classificazione è possibile ricorrere, oltre a Standard & Poor's e a Moody's, anche al rating fornito dall'agenzia Fitch. Le singole posizioni devono presentare almeno un rating «BBB-». Posizioni con un rating inferiore a «BBB-» sono ammesse solo se sono contenute nel benchmark. È inoltre ammesso detenere posizioni che, dopo l'acquisto, sono state classificate sotto «BBB-», se ciò è utile per gli interessi degli investitori. Se per un singolo titolo di debito sono disponibili due o più rating e uno di essi è inferiore a «investment grade», per il processo di classificazione si applica il secondo miglior rating disponibile.
10. La duration del gruppo d'investimento non deve variare di oltre il 30% da quella del benchmark.
11. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su

fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orientino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

Art. 10 Senior Secured Loans (CHF hedged)

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato prevalentemente in senior secured loan di prim'ordine di imprese di Paesi sviluppati (Stati membri dell'OCSE).
2. A titolo complementare è possibile inoltre detenere, per un ammontare massimo del 15%, altri titoli di credito o di debito di diritto pubblico e privato (per es. high yield bond), senior secured loan subordinati, collateral loan obligation e azioni risultanti da una conversione di un investimento in senior secured loan; gli investimenti in titoli di credito di Stati e di debitori connessi agli Stati, che possono essere qualificati come mezzi prossimi alle liquidità (durata non superiore ai 3 mesi), tuttavia non sono assoggettati a questa limitazione. Spesso le azioni risultanti da una conversione di un investimento in senior secured loan non soddisfano il criterio della quotazione in borsa o della negoziazione su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico. Pertanto devono essere cedute velocemente.
3. Gli investimenti ai sensi delle cifre 1 e 2 vengono effettuati tenendo conto delle seguenti fasce:
 - America del Nord: 50%-100%
 - Europa (senza Svizzera): 0%-60%
 - Svizzera: 0%-10%
 - Asia Pacifico: 0%-10%
 - Altri: 0%-10%
4. Nell'interesse degli investitori e in casi eccezionali debitamente motivati, il gruppo d'investimento è autorizzato a collocare temporaneamente l'intero patrimonio in liquidità, mezzi prossimi alle liquidità e strumenti del mercato monetario.
5. I rischi di valuta vengono coperti almeno al 90% rispetto al franco svizzero.
6. A livello di gruppo d'investimento non vengono impiegati derivati. Eventuali derivati (anche per la copertura del rischio di cambio) vengono utilizzati esclusivamente a livello di fondi target.
7. Stile d'investimento: attivo.
8. Vengono detenuti rispettivamente senior secured loan o investimenti secondo la precedente cifra 2 di almeno 50 debitori diversi, tenendo conto di una ripartizione adeguata tra diversi settori industriali.
9. In caso di investimenti in senior secured loan o investimenti ai sensi della precedente cifra 2, eccezion fatta per titoli di credito di Stati e debitori connessi agli Stati, il 5% al massimo del patrimonio può essere investito presso il medesimo debitore.

10. Il patrimonio può essere collocato al massimo nella misura del 25% rispettivamente nel caso di investimenti in senior secured loan o in investimenti secondo la precedente cifra 2 nel medesimo settore industriale. Gli investimenti in titoli di credito di Stati e debitori connessi agli Stati non sono assoggettati a questa limitazione.
11. Al momento dell'acquisto, le singole posizioni devono recare il rating compreso tra «Baa1» e «B3» secondo Moody's o tra «BBB+» e «B-» secondo Standard & Poor's. È inoltre consentito detenere posizioni declassate dopo l'acquisto al di sotto di «B3» secondo Moody's o di «B-» secondo Standard & Poor's nella misura in cui ciò sia utile agli interessi degli investitori. Non sono assoggettati a questa limitazione i titoli di credito di Stati e di debitori connessi agli Stati con rating più elevato. In caso di rating discordanti di Standard & Poor's e Moody's, che differiscano tra loro per più di due livelli di rating, si applica il rating più basso. Non è ammesso l'acquisto attivo di posizioni classificate con un rating inferiore a «B-» secondo Standard & Poor's o inferiore a «B3» secondo Moody's. Le posizioni di debitori che non dispongono di un rating di Standard & Poor's o di Moody's possono essere acquistate sulla base di un'analisi del credito interna del gestore patrimoniale, nella misura in cui ciò sia utile agli interessi degli investitori.
12. Di regola il gruppo d'investimento collocherà esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, a meno che lo strumento d'investimento collettivo non sia stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure sia assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha ammesso la distribuzione in Svizzera. Inoltre, la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è ammesso da un'autorità di vigilanza estera con la quale la FINMA ha stipulato un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orientino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

Azioni

Art. 11 Azioni Svizzera

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato in titoli di partecipazione di società domiciliate in Svizzera. Sono ammessi anche titoli di partecipazione di società domiciliate all'estero, se sono contenuti nel benchmark. Il gruppo d'investimento si orienta al benchmark di cui alla cifra 2.
2. Benchmark: Swiss Performance Index
3. Stile d'investimento: approccio core-satellite attivo
4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non deve superare il 3% p. a. nell'arco di 3 anni.
5. Sono detenuti titoli di partecipazione di almeno 40 società differenti.
6. Il patrimonio può essere investito in titoli di partecipazione della stessa società in una percentuale massima del 5%. La limitazione può essere superata in deroga agli art. 54 e 54a OPP 2, se la società è rappresentata nel benchmark. Tuttavia, il peso della società nel gruppo d'investimento non può superare la rispettiva ponderazione nel benchmark di oltre 5 punti percentuali.
7. Le società che nel benchmark figurano nel segmento delle small-caps e mid-caps possono essere rappresentate al massimo con il 5% per segmento nel gruppo d'investimento.
8. Le società con domicilio all'estero possono essere considerate nel gruppo d'investimento con la propria ponderazione nel benchmark, più massimo 2 punti percentuali.
9. Le società esterne al benchmark nel complesso non possono superare il 10% del patrimonio, se si tratta di società con caratteristiche simili a quelle delle società contenute nel benchmark. Le società esterne al benchmark vengono utilizzate, poiché così facendo possono essere percepite ulteriori opportunità, la liquidità viene migliorata e perché in questo modo è possibile prevedere un chiaro miglioramento del profilo di rischio.
10. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orientino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

Art. 12 Azioni Svizzera Large Caps Indicizzati

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato in titoli di partecipazione di società che sono nello Swiss Performance Index 20.
2. Benchmark: Swiss Performance Index 20
3. Stile d'investimento: approccio passivo (full replication)
4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non deve superare lo 0,3% p. a. nell'arco di 3 anni.
5. La ponderazione di ogni singola società deve discostarsi al massimo di +/-0,5 punti percentuali dalla ponderazione del benchmark. A causa della limitazione in questione per ogni società, in dipendenza dall'attuale ponderazione delle società nel benchmark, è possibile una partecipazione di una società al patrimonio del gruppo d'investimento superiore al 5%.
6. Il patrimonio dei gruppi d'investimento può ammettere temporaneamente società che, a seguito di adeguamenti all'indice, non sono ancora o non sono più contenute nel benchmark. In questo contesto, la ponderazione delle società, il cui inserimento nel benchmark è stato appena notificato, può discostarsi al massimo di +0,5 punti percentuali dalla ponderazione del benchmark. La ponderazione delle società, che sono state escluse dal benchmark, può discostarsi al massimo di +0,5 punti percentuali dall'ultima ponderazione del benchmark pubblicata.
7. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orientino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

Art. 13 Azioni Svizzera Small & Mid Caps

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato in titoli di partecipazione di società di piccola e media partecipazione, domiciliate in Svizzera. Sono ammessi anche titoli di partecipazione di società domiciliate all'estero, se sono contenuti nel benchmark. Il gruppo d'investimento si orienta al benchmark di cui alla cifra 2.

2. Benchmark: Swiss Performance Index Extra
3. Stile d'investimento: approccio attivo
4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non deve superare il 3% p. a. nell'arco di 3 anni.
5. Vengono tenuti titoli di partecipazione di almeno 40 società diverse.
6. Il patrimonio può essere investito in titoli di partecipazione della stessa società in una percentuale massima del 5%. La limitazione può essere superata, in deroga agli art. 54 e 54a OPP 2, se la società è rappresentata nel benchmark. Tuttavia, il peso della società all'interno del gruppo d'investimento non può essere superiore alla relativa ponderazione nel benchmark di oltre 5 punti percentuali.
7. Le società con domicilio all'estero possono essere considerate nel gruppo d'investimento con la propria ponderazione nel benchmark, più massimo 2 punti percentuali.
8. Le società esterne al benchmark nel complesso non possono superare il 10% del patrimonio, se si tratta di società con caratteristiche simili a quelle delle società contenute nel benchmark. Le società che sono associate al segmento delle azioni Svizzera Large Caps, possono essere rappresentate nel gruppo d'investimento al massimo per un 10%.
9. Le società esterne al benchmark vengono utilizzate, poiché così facendo possono essere percepite ulteriori opportunità, la liquidità viene migliorata e perché in questo modo è possibile prevedere un chiaro miglioramento del profilo di rischio.
10. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orientino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

Art. 14 Azioni Svizzera Protect

1. L'universo d'investimento del gruppo d'investimento è composto da società dello Swiss Market Index. I relativi investimenti possono essere effettuati sotto forma di titoli di partecipazione, investimenti collettivi o strumenti derivati.

2. Stile d'investimento: passivo con strategia di copertura basata su regole.
Il gruppo d'investimento è composto da un portafoglio centrale e da una strategia di copertura complementare. Il portafoglio centrale riproduce il suddetto indice (replica sintetica nell'ambito di contratti standardizzati con garanzia e pagamenti di compensazione concordati).
3. Per via della riproduzione passiva dell'indice nel portafoglio centrale, in deroga agli articoli 54 e 54a OPP 2 alcune società presentano una ponderazione superiore al 5% del patrimonio del gruppo d'investimento. Sono consentite, tuttavia, solo minime differenze rispetto all'indice.
4. L'impiego complementare di una strategia di copertura composta da opzioni determina, in caso di forte ribasso dei mercati, una riduzione delle perdite sulle quotazioni e, in caso di forte rialzo dei mercati, una limitazione del potenziale di crescita. La combinazione di opzioni scelta è nota con il nome di «put spread collar».
5. I mezzi liquidi, detenuti a seguito degli strumenti derivati impiegati, possono essere collocati nel mercato monetario.
6. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orientino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

Art. 15 Azioni Estero

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato prevalentemente in titoli di partecipazione di società domiciliate all'estero. È possibile investire al massimo il 2% del patrimonio in società domiciliate in Svizzera. Il gruppo d'investimento si orienta al benchmark di cui alla cifra 2.
2. Customized Benchmark:
80% MSCI World, ex CH, in CHF
15% MSCI AC World Small Cap, in CHF
5% MSCI Emerging Markets, in CHF
3. Stile d'investimento: approccio core-satellite attivo
4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non deve superare il 3% p.a. nell'arco di 3 anni.

5. Sono detenuti titoli di partecipazione di almeno 250 società differenti.
6. Nel raffronto con il benchmark, la ponderazione dei blocchi economici America del Nord, Europa e Giappone nel gruppo d'investimento può divergere al massimo del 25%.
7. Il patrimonio può essere investito in titoli di partecipazione della stessa società in una percentuale massima del 5%.
8. Le società esterne al benchmark nel complesso non possono superare il 10% del patrimonio, se si tratta di società con caratteristiche simili a quelle delle società contenute nel benchmark.
9. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orientino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

Art. 16 Azioni Global Small Caps

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene allocato in titoli di partecipazione di società a piccola capitalizzazione a livello mondiale.
2. Benchmark: MSCI AC World Small Cap, in CHF
3. Stile d'investimento: approccio attivo
4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non deve superare il 5% p.a. nell'arco di 3 anni.
5. Vengono tenuti titoli di partecipazione di almeno 100 società diverse.
6. Il patrimonio può essere investito in titoli di partecipazione della stessa società in una percentuale massima del 5%.
7. La selezione dei titoli viene effettuata in base al principio dell'adeguata distribuzione settoriale e geografica.
8. Gli investimenti vengono effettuati in titoli di partecipazione negoziati in borsa o in un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico.
9. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha

approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orientino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

Art. 17 Azioni Emerging Markets

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato prevalentemente in titoli di partecipazione di società domiciliate in Paesi emergenti. Il gruppo d'investimento si orienta al benchmark di cui alla cifra 2.
2. Benchmark: MSCI Emerging Markets, in CHF
3. Stile d'investimento: approccio attivo
4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non deve superare il 5% p. a. nell'arco di 3 anni.
5. Vengono tenuti titoli di partecipazione di almeno 40 società diverse.
6. Il patrimonio può essere investito in titoli di partecipazione della stessa società in una percentuale massima del 5%.
7. Le società esterne al benchmark nel complesso non possono superare il 15% del patrimonio, se si tratta di società con caratteristiche simili a quelle contenute nel benchmark.
8. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orientino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

Art. 18 Azioni Estero Protect (CHF hedged)

1. L'universo d'investimento del gruppo d'investimento è composto da società dei maggiori indici borsistici stranieri (S & P 500, EuroStoxx 50, FTSE 100 e Nikkei 225,

con la capitalizzazione di borsa che determina la ponderazione all'interno del gruppo d'investimento). I relativi investimenti possono essere effettuati sotto forma di titoli di partecipazione, investimenti collettivi o strumenti derivati. I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco.

2. Stile d'investimento: passivo con strategia di copertura basata su regole.

Il gruppo d'investimento è composto da un portafoglio centrale e da una strategia di copertura complementare. Il portafoglio centrale riproduce i suddetti indici (replica sintetica nell'ambito di contratti standardizzati con garanzia e pagamenti di compensazione concordati).

3. L'impiego complementare di una strategia di copertura composta da opzioni determina, in caso di forte ribasso dei mercati, una riduzione delle perdite sulle quotazioni e, in caso di forte rialzo dei mercati, una limitazione del potenziale di crescita. La combinazione di opzioni scelta è nota con il nome di «put spread collar».
4. I mezzi liquidi, detenuti a causa degli strumenti derivati impiegati, possono essere collocati nel mercato monetario.
5. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orientino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

Art. 19 Azioni Global Protect Flex (CHF hedged)

1. L'universo d'investimento del gruppo d'investimento è composto da società dei maggiori indici borsistici stranieri (in particolare S&P 500, EuroStoxx 50, FTSE 100 e Nikkei 225) nonché l'SMI. I relativi investimenti possono essere effettuati sotto forma di titoli di partecipazione, investimenti collettivi o strumenti derivati. I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco.
2. Stile d'investimento: strategia azionaria attiva basata su regole con strategia di copertura complementare. Il gruppo d'investimento è composto da un portafoglio centrale e da una strategia di copertura complementare. Il portafoglio centrale riproduce le società dei maggiori indici borsistici stranieri e l'SMI in base alla

capitalizzazione di mercato o a uno schema di ponderazione alternativo (p. es. processo di riequilibrio o minimo di volatilità).

3. L'impiego complementare di una strategia di copertura composta da opzioni determina, in caso di forte ribasso dei mercati, una riduzione delle perdite sulle quotazioni e, in caso di forte rialzo dei mercati, potenzialmente una limitazione del potenziale di crescita. Si tratta di una combinazione di opzione put acquistata e di una opzione put venduta con diversi livelli di esercizio. L'opzione put acquistata può avere un livello di esercizio più elevato rispetto all'opzione venduta. La vendita dell'opzione put, tuttavia, non avviene obbligatoriamente, bensì previa valutazione della situazione del mercato. Anche la scelta del livello di esercizio dell'opzione put acquistata dipende dall'attuale valutazione del mercato (fra il 90% e il 100%). In un contesto di ribasso sui mercati azionari vengono, inoltre, vendute opzioni call fra il 101% e il 107%.
4. I mezzi liquidi, detenuti a causa degli strumenti derivati impiegati, possono essere collocati nel mercato monetario.
5. È possibile investire al massimo il 10% del patrimonio presso il medesimo debitore o il 5% del patrimonio in titoli di partecipazione della medesima società.
6. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orientino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

Investimenti alternativi

Art. 20 Strategie d'investimento alternative liquide (CHF hedged)

1. Il gruppo di investimento opera su un portafoglio multi-asset, che punta a eliminare il rischio sistematico delle posizioni long tramite posizioni short in ogni classe patrimoniale e a realizzare un rendimento positivo adottando una serie di strategie risk premia. Gli investimenti vengono effettuati non direttamente, bensì attraverso il fondo target denominato Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Risk Premia. I rischi valutari vengono coperti, al livello del fondo target, almeno al 90% contro il franco svizzero.
2. Le strategie risk premia vengono attuate direttamente all'interno del fondo target oppure tramite total return swap, investendo ogni volta almeno in 10 diverse strategie risk premia. Gli investimenti diretti possono essere effettuati sotto forma di azioni, titoli a reddito fisso o derivati. Con l'utilizzo dei total return swap il portafoglio sottostante replica i rendimenti di panieri di indici risk premia non discrezionali, basati su regole e pubblicamente disponibili. Le strategie risk premia utilizzate all'interno delle diverse categorie d'investimento includono:
 - strategie carry, che consistono nella generazione di valore da strumenti patrimoniali per cui si prevedono rendimenti superiori rispetto ad altri titoli;
 - strategie momentum, che consistono nella generazione di valore da strumenti patrimoniali per cui si prevede un andamento analogo (positivo o negativo) durante un certo periodo futuro; e
 - strategie value, che consistono nello sfruttare la tendenza di strumenti patrimoniali relativamente più convenienti a crescere in misura maggiore rispetto a strumenti relativamente più cari; nonché
 - ulteriori strategie risk premia, come strategie su volatilità, mean reversion, liquidità, curve degli interessi e hedge arbitrage.
3. A fini di copertura e investimento il fondo target può impiegare strumenti finanziari derivati, inclusi gli OTC, come future quotati, opzioni e transazioni in valuta estera.
4. In particolare, per l'attuazione della strategia risk premia, a livello di fondo target si possono impiegare i total return swap, basati generalmente su indici finanziari, azioni, obbligazioni aziendali, prodotti su interesse, titoli di stato, valute, materie prime, future o opzioni. Normalmente tali strumenti vengono utilizzati per adeguare con maggiore efficienza di costo l'esposizione di mercato del portafoglio.

Schema possibili strategie risk premia del gruppo d'investimento	Azioni	Interessi	Crediti	Valute	Materie prime
Momentum	•	•	•	•	•
Mean reversion	•	•		•	•
Value	•	•	•	•	•
Carry	•	•	•	•	•
Quality	•				
Growth	•				
Volume	•				
Volatilità	•	•	•	•	•
Bassa volatilità	•				
Liquidità					•
M&A arbitrage	•				
Dividendi impliciti	•				
Curva degli interessi		•			
Hedge arbitrage				•	

5. Con l'utilizzo di derivati a livello del fondo target, il gruppo di investimento può avvalersi di un effetto leva fino al 750% del patrimonio netto. Non sono ammessi impieghi che prevedono obblighi di versamenti supplementari per il gruppo di investimento.
6. Il patrimonio può essere investito in una percentuale massima del 10% in titoli dello stesso debitore o del 5% in titoli della stessa società.
7. Per la gestione della liquidità e la garanzia dei derivati, il gruppo di investimento ovvero il fondo target, oltre agli averi a vista e a termine presso banche di prim'ordine, può detenere anche posizioni e fondi di tipo monetario. In caso di carenza di possibilità d'investimento, il gruppo d'investimento è autorizzato a investire in titoli di credito in franchi di debitori domiciliati in Svizzera e con durata o durata residua fino a 12 mesi. Requisito minimo per l'acquisto è un rating «A» per il singolo titolo e la qualità media minima del rating deve essere pari ad «A+», secondo la classificazione elaborata da Standard & Poor's o Moody's.

Immobili

Art. 21 Immobili Svizzera

1. Il patrimonio del gruppo viene collocato in valori immobiliari svizzeri nel rispetto di una ripartizione adeguata del rischio (secondo regioni, situazione, tipi di utilizzazione, volume ed età). Vengono considerati valori immobiliari:
 - a) edifici a uso abitativo, immobili commerciali o a uso industriale come pure immobili a uso promiscuo (incl. proprietà per piani e opere nel diritto di superficie);
 - b) fondi non edificati, se sono allacciati e soddisfano il prerequisito per un immediato complesso edilizio;
 - c) terreno edificabile urbanizzato, adatto alla cessione a terzi;
 - d) partecipazioni a società immobiliari svizzere quotate in borsa e acquisto in proprietà esclusiva di società immobiliari svizzere non quotate in borsa, il cui oggetto e scopo esclusivi sono l'acquisto e la vendita di immobili a uso abitativo e a uso commerciale ubicati in Svizzera, l'edificazione di terreni siti in Svizzera come pure la locazione e la concessione per l'occupazione del suolo di tali immobili;
 - e) quote a fondi immobiliari svizzeri o a gruppi d'investimento immobiliare di fondazioni d'investimento. Il gruppo d'investimento effettua prevalentemente investimenti diretti come dalle suddette lettere da a) a c), e il gruppo d'investimento mira alla seguente ripartizione:
 - Abitazione: >50%
 - Utilizzo commerciale: <50%
2. Fondi in comproprietà senza maggioranza delle quote di comproprietà a immobili di cui al punto n. 1, lit. a) a lit. c) sono ammessi, se nel caso degli altri comproprietari si tratta di investitori la cui strategia e filosofia d'investimento corrisponde a quella del gruppo d'investimento, e se il loro valore venale complessivamente ammonta al massimo al 30% del gruppo d'investimento.
3. Il gruppo d'investimento non può effettuare collocamenti in fabbriche ed edifici a uso esclusivamente agricolo che non possono essere convertiti ad altri tipi di utilizzo.
4. La parte di terreno edificabile, di opere iniziate, di oggetti che necessitano di un risanamento e di terreni gravati da diritti di superficie è limitata al 30% del capitale investito del gruppo d'investimento.
5. Gli investimenti vanno ripartiti almeno su dieci immobili. Pertanto, occorre attenersi a un'adeguata diversificazione in base a tipo di utilizzazione, età e ubicazione dell'immobile. Il valore venale di un singolo terreno non deve superare il 15% del capitale d'investimento del gruppo d'investimento.
6. La costituzione in pegno degli immobili è ammessa. L'intero portafoglio immobiliare può essere in media costi-

tuito in pegno per un terzo al massimo del valore venale. In via eccezionale e in modo temporaneo, la quota della costituzione in pegno può essere aumentata al 50%, se ciò è necessario per garantire la liquidità ed è nell'interesse degli investitori. Il valore degli investimenti collettivi immobiliari che superano la quota di costituzione in pegno del 50% può costituire al massimo il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento.

7. Il gruppo d'investimento può temporaneamente rilevare cartelle ipotecarie su immobili di terzi nell'ambito di un acquisto immobiliare previsto.
8. Ai fini della gestione della liquidità, oltre ad averi a vista e a termine presso banche di prim'ordine e la Posta, è possibile tenere investimenti sul mercato monetario. In caso di possibilità mancanti d'investimento, il gruppo d'investimento è inoltre autorizzato a investire in titoli di credito in franchi di debitori domiciliati in Svizzera e con durata o durata residua fino a 24 mesi. Come requisito minimo all'acquisto vale un rating «A» e la qualità media di rating deve corrispondere almeno a «A+».
9. Il riscatto dei diritti avviene alla fine di ogni trimestre. Il termine di disdetta è di sei mesi. Il quantitativo massimo di riscatti per investitore e trimestre ammonta a 30 milioni di franchi (Cap). Il termine di disdetta massimo di 24 mesi per investitore, stabilito nell'art. 9 cifra 4 del regolamento della fondazione, viene comunque rispettato. I riscatti di tutti gli investitori possono essere ridotti proporzionalmente nell'arco di un trimestre in seguito a carenza di liquidità. In caso di un ulteriore collocamento con valuta esatta è possibile il riscatto giornaliero di diritti senza commissione di riscatto e senza limitazione del volume di riscatto.

Art. 22 Immobili Svizzera Terza età e Sanità

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato in immobili svizzeri nel settore terza età e sanità nel rispetto di una ripartizione adeguata del rischio in base alle regioni, alla posizione e ai tipi di utilizzazione. Tra essi si annoverano:
 - a) appartamenti adatti a persone anziane, appartamenti per anziani con o senza servizi, abitazioni assistite, abitazioni per affetti da demenza, residenze per anziani, case per anziani e di cura;
 - b) studi medici e poliambulatori, centri sanitari, laboratori, hotel per pazienti e per anziani, centri ambulatoriali di terapia, nonché cliniche e ospedali per trattamenti stazionari o ambulatoriali, strutture di recupero e convalescenza;
 - c) strutture destinate alla promozione della salute, quelle a utilizzazione mista nonché immobili e fondi che possono essere adibiti a uno degli utilizzi citati. In questo settore si investe in immobili con e senza gestore;

- d) il gruppo d'investimento esegue prevalentemente investimenti diretti secondo le lettere da a) a c) sopra riportate perseguendo la ripartizione seguente:
- abitazioni senza offerta di assistenza stazionaria 20-70%
 - strutture di cura e case per anziani 0-50%
 - immobili sanitari 0-50%
(strutture paramediche, centri di riabilitazione, poliambulatori, ospedali ecc.)
2. Il patrimonio del gruppo può essere investito in immobili in proprietà individuale o in comproprietà, costruzioni in diritto di superficie, nonché in terreni edificabili.
 3. I collocamenti possono avvenire tramite investimenti diretti o collettivi. I collocamenti in investimenti collettivi sono limitati al massimo al 25% del patrimonio del gruppo d'investimento.
 4. Agli investimenti diretti vengono equiparati gli immobili detenuti da controllate che si trovano nella proprietà esclusiva della fondazione (art. 33 OFond).
 5. Gli investimenti collettivi sono collocamenti in quote patrimoniali operati in comune da diversi investitori. A essi sono equiparati i fondi d'investimento istituzionali che servono a un unico istituto di previdenza. Il gruppo d'investimento può partecipare agli investimenti collettivi attenendosi all'art. 56 OPP 2 e all'art. 30 OFond. Il ricorso a investimenti collettivi non può pregiudicare né il rispetto delle direttive di investimento né la salvaguardia della responsabilità gestionale.
 6. Gli investimenti collettivi sono consentiti solo se finalizzati esclusivamente all'acquisto, alla costruzione, alla locazione o all'affitto dei propri beni fondiari (art. 27 lett. c OFond).
 7. La quota di un investimento collettivo non può eccedere il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, nella misura in cui l'investimento collettivo non a) è assoggettato alla vigilanza della FINMA o è stato autorizzato da quest'ultima alla distribuzione in Svizzera oppure b) è stato lanciato da fondazioni d'investimento svizzere.
 8. Sono ammesse le partecipazioni in società immobiliari svizzere quotate in borsa che perseguono esclusivamente l'acquisto, la vendita, la costruzione, la locazione o l'affitto dei propri beni fondiari.
 9. I beni fondiari in comproprietà senza la maggioranza delle quote e dei voti secondo la cifra 1 lett. da a) a d) sono ammessi purché il loro valore venale non ecceda nel loro complesso il 30% del gruppo d'investimento.
 10. Sono ammessi gli investimenti in fondi non edificati purché dotati delle infrastrutture necessarie e purché soddisfino i requisiti per un'immediata edificazione.
 11. Il gruppo d'investimento non può collocare in fabbriche e aziende agricole il cui tipo di utilizzazione non può essere trasformato.
 12. Gli investimenti in terreni edificabili, in opere iniziate nonché in oggetti che devono essere risanati non possono superare complessivamente il 30% del patrimonio del gruppo d'investimento.
 13. Il valore venale di un singolo bene fondiario non può superare il 15% del capitale investito del gruppo d'investimento. I complessi abitativi costruiti secondo gli stessi principi edilizi e le particelle adiacenti sono considerati come un unico bene fondiario.
 14. Gli investimenti con obblighi di effettuare versamenti supplementari che eccedono l'investimento originale non sono consentiti.
 15. La costituzione in pegno degli immobili è ammessa. Considerando la media di tutti i beni fondiari detenuti, l'onere non può eccedere un terzo del loro valore venale. La quota di costituzione in pegno può essere aumentata al 50%, in via eccezionale e temporaneamente, se ciò è necessario per preservare la liquidità ed è nell'interesse degli investitori. Il valore degli investimenti collettivi immobiliari la cui quota di costituzione in pegno supera il 50% non può eccedere il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento.
 16. Per la gestione della liquidità, oltre agli averi a vista e a termine presso banche di prim'ordine e la Posta, possono essere detenuti anche investimenti sul mercato monetario. In caso di carenza di possibilità d'investimento, il gruppo d'investimento è autorizzato a investire in titoli di credito in franchi di debitori domiciliati in Svizzera e con durata o durata residua fino a 12 mesi. Requisito minimo all'acquisto è il rating «A» mentre la qualità media di rating deve corrispondere almeno a «A+». Sono altresì ammessi per la gestione della liquidità i prestiti con copertura ipotecaria ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lett. b cifra 6 OPP 2 (titoli ipotecari svizzeri) erogati ad altri gruppi d'investimento con investimenti diretti in immobili in Svizzera della Fondazione d'investimento Swiss Life. La durata dei prestiti non può superare i 12 mesi e il loro importo può ammontare al massimo al 10% del valore netto d'inventario (NAV) del gruppo d'investimento.
 17. Il patrimonio può essere investito in titoli di partecipazione della stessa società immobiliare in una percentuale massima del 5% ai sensi della cifra 8. Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso debitore in una percentuale massima del 10%.
 18. Per un periodo massimo di cinque anni dalla prima emissione (ovvero fino al 29 novembre 2022) è possibile derogare alle disposizioni di cui alle cifre 1, 9, 12 e 13.
 19. Il riscatto dei diritti avviene alla fine di ogni trimestre. Il termine di disdetta è di sei mesi. Il quantitativo massimo di riscatti per investitore e trimestre ammonta a 2 milioni di franchi (Cap). Il termine di disdetta massimo di 24 mesi per investitore, stabilito nell'art. 9 cifra 4 del regolamento della fondazione, viene comunque rispettato. I riscatti di tutti gli investitori possono essere ridotti pro-

porzionalmente nell'arco di un trimestre in seguito a carenza di liquidità. In caso di un ulteriore collocamento con valuta esatta è possibile il riscatto giornaliero di diritti senza commissione di riscatto e senza limitazione del volume di riscatto.

Art. 23 Immobili commerciali Svizzera

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato in valori immobiliari svizzeri nel rispetto di una ripartizione adeguata del rischio (secondo regioni, situazione, tipi di utilizzazione, volume ed età). Vengono considerati valori immobiliari:
 - a) immobili commerciali o a uso industriale, immobili a uso promiscuo (incl. proprietà per piani e opere nel diritto di superficie) ed edifici a uso abitativo;
 - b) fondi non edificati, se sono allacciati e soddisfano il prerequisito per un immediato complesso edilizio;
 - c) terreno edificabile urbanizzato, adatto alla cessione a terzi;
 - d) partecipazione a società immobiliari svizzere quotate in borsa e acquisto in proprietà esclusiva di società immobiliari svizzere non quotate in borsa, il cui oggetto e scopo esclusivi sono l'acquisto e la vendita di immobili a uso abitativo e a uso commerciale ubicati in Svizzera, l'edificazione di terreni siti in Svizzera come pure la locazione e la concessione per l'occupazione del suolo di tali immobili;
 - e) quote a fondi immobiliari svizzeri o a gruppi d'investimento immobiliare di fondazioni d'investimento. L'accento è posto sugli oggetti a uso commerciale. Il gruppo d'investimento effettua prevalentemente investimenti diretti come dalle suddette lettere da a) a c), e il gruppo d'investimento mira alla seguente ripartizione:
 - Utilizzo commerciale: >60%
 - Abitazione: <40%
2. Fondi in comproprietà senza maggioranza delle quote di comproprietà a immobili di cui al punto n. 1, lit. a) a lit. c) sono ammessi, se nel caso degli altri comproprietari si tratta di investitori la cui strategia e filosofia d'investimento corrisponde a quella del gruppo d'investimento, e se il loro valore venale complessivamente ammonta al massimo al 30% del gruppo d'investimento.
3. Il gruppo d'investimento non può collocare in fabbriche e aziende agricole che non possono essere trasformate in altri tipi di utilizzazione.
4. La parte di terreno edificabile, di opere iniziate, di oggetti che necessitano di un risanamento e di terreni gravati da diritti di superficie è limitata al 30% del capitale investito del gruppo d'investimento.
5. Gli investimenti vanno ripartiti almeno su dieci immobili. Pertanto, occorre attenersi a un'adeguata diversificazione in base al tipo di utilizzazione, età e ubicazione dell'im-

mobile. Il valore venale di un singolo terreno non deve superare il 15% del capitale d'investimento del gruppo d'investimento.

6. La costituzione in pegno degli immobili è ammessa. L'intero portafoglio immobiliare può essere in media costituito in pegno per un terzo al massimo del valore venale. In via eccezionale e in modo temporaneo, la quota della costituzione in pegno può essere aumentata al 50%, se ciò è necessario per garantire la liquidità ed è nell'interesse degli investitori. Il valore degli investimenti collettivi immobiliari che superano la quota di costituzione in pegno del 50% può costituire al massimo il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento.
7. Il gruppo d'investimento può temporaneamente rilevare cartelle ipotecarie su immobili di terzi nell'ambito di un acquisto immobiliare previsto.
8. Ai fini della gestione della liquidità, oltre ad averi a vista e a termine presso banche di prim'ordine e la Posta è possibile tenere investimenti sul mercato monetario. In caso di possibilità mancanti d'investimento, il gruppo d'investimento è inoltre autorizzato a investire in titoli di credito in franchi di debitori domiciliati in Svizzera e con durata o durata residua fino a 24 mesi. Come requisito minimo all'acquisto vale un rating «A» e la qualità media di rating deve corrispondere almeno a «A+».
9. Il riscatto dei diritti avviene alla fine di ogni trimestre. Il termine di disdetta è di sei mesi. Il quantitativo massimo di riscatti per investitore e trimestre ammonta a 20 milioni di franchi (Cap). Il termine di disdetta massimo di 24 mesi per investitore, stabilito nell'art. 9 cifra 4 del regolamento della fondazione, viene comunque rispettato. I riscatti di tutti gli investitori possono essere ridotti proporzionalmente nell'arco di un trimestre in seguito a carenza di liquidità. In caso di un ulteriore collocamento con valuta esatta è possibile il riscatto giornaliero di diritti senza commissione di riscatto e senza limitazione del volume di riscatto.

Art. 24 Fondi immobiliari Svizzera

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato in investimenti collettivi immobiliari nel rispetto di una ripartizione adeguata del rischio. Il gruppo d'investimento si orienta al benchmark di cui alla cifra 2.
2. Benchmark: SXI Swiss Real Estate Funds
3. Stile d'investimento: attivo
4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non deve superare il 3% p.a. nell'arco di 3 anni.
5. Gli investimenti collettivi devono essere quotati allo SIX Swiss Exchange. Sono ammessi anche investimenti in prodotti imperniati su fondi di fondi che effettuano investimenti esclusivamente in strumenti collettivi quotati al SIX Swiss Exchange.

6. La quota di costituzione in pegno all'interno degli investimenti collettivi immobiliari in media non può superare un terzo del valore venale stimato degli immobili. Il valore degli investimenti collettivi immobiliari che superano la quota di costituzione in pegno del 50% può costituire al massimo il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento.
7. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orientino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.
8. A livello di gruppo d'investimento non sono ammessi investimenti immobiliari diretti.

Investimenti misti

Art. 25 LPP-Mix 15

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato nelle categorie d'investimento ammesse, conformemente alle limitazioni per debitore, impresa, immobile e categoria. La quota d'azioni strategica ammonta al 15%.
2. Per il gruppo d'investimento valgono i seguenti margini:

LPP-Mix 15	Min.	Max.
Mezzi liquidi	0%	10%
Ipoteche Svizzera	5%	21%
Obbligazioni franchi svizzeri	5%	50%
Obbligazioni valute estere (assicurate contro CHF)	15%	40%
Totale valori nominali (incl. mezzi liquidi)	45%	85%
Azioni Svizzera	5%	20%
Azioni Estero	0%	20%
Totale azioni	5%	20%
Immobili Svizzera	8%	25%
Immobili Estero	0%	10%
Totale immobili	8%	25%
Investimenti alternativi	2%	8%
Valute estere (senza copertura del rischio di cambio)	0%	30%

3. Stile d'investimento: attivo
4. Le obbligazioni presentano una qualità media del rating minima di «BBB+».
5. Gli investimenti alternativi sotto forma di investimenti collettivi ampiamente diversificati sono ammessi unicamente se sono stati lanciati da una fondazione d'investimento oppure se soggiacciono alla vigilanza della FINMA o di un'autorità di vigilanza estera analoga.
6. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orientino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

Art. 26 LPP-Mix 25

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato nelle categorie d'investimento ammesse, conformemente alle limitazioni per debitore, impresa, immobile e categoria. La quota d'azioni strategica ammonta al 25%.
2. Per il gruppo d'investimento valgono i seguenti margini:

LPP-Mix 25	Min.	Max.
Mezzi liquidi	0%	10%
Obbligazioni franchi svizzeri	10%	60%
Obbligazioni valute estere (assicurate contro CHF)	10%	40%
Totale valori nominali (incl. mezzi liquidi)	40%	70%
Azioni Svizzera	5%	30%
Azioni Estero	5%	20%
Totale azioni	15%	35%
Immobili Svizzera	5%	18%
Immobili Estero	0%	8%
Totale immobili	5%	25%
Investimenti alternativi	2%	8%
Valute estere (senza copertura del rischio di cambio)	5%	30%

3. Stile d'investimento: attivo
4. Le obbligazioni presentano una qualità media del rating minima di «BBB+».
5. Gli investimenti alternativi sotto forma di investimenti collettivi ampiamente diversificati sono ammessi unicamente se sono stati lanciati da una fondazione d'investimento oppure se soggiacciono alla vigilanza della FINMA o di un'autorità di vigilanza estera analoga.
6. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orientino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

Art. 27 LPP-Mix 35

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato nelle categorie d'investimento ammesse, conformemente alle limitazioni per debitore, impresa, immobile e categoria. La quota d'azioni strategica ammonta al 35%.
2. Per il gruppo d'investimento valgono i seguenti margini:

LPP-Mix 35	Min.	Max.
Mezzi liquidi	0%	10%
Obbligazioni franchi svizzeri	5%	55%
Obbligazioni valute estere (assicurate contro CHF)	10%	35%
Totale valori nominali (incl. mezzi liquidi)	30%	60%
Azioni Svizzera	10%	35%
Azioni Estero	10%	25%
Totale azioni	25%	45%
Immobili Svizzera	5%	15%
Immobili Estero	0%	8%
Totale immobili	5%	18%
Investimenti alternativi	2%	8%
Valute estere (senza copertura del rischio di cambio)	10%	30%

3. Stile d'investimento: attivo
4. Le obbligazioni presentano una qualità media del rating minima di «BBB+».
5. Gli investimenti alternativi sotto forma di investimenti collettivi ampiamente diversificati sono ammessi unicamente se sono stati lanciati da una fondazione d'investimento oppure se soggiacciono alla vigilanza della FINMA o di un'autorità di vigilanza estera analoga.
6. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orientino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

Art. 28 LPP-Mix 45

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato nelle categorie d'investimento ammesse, conformemente alle limitazioni per debitore, impresa, immobile e categoria. La quota d'azioni strategica ammonta al 45%.
2. Per il gruppo d'investimento valgono i seguenti margini:

LPP-Mix 45	Min.	Max.
Mezzi liquidi	0%	10%
Obbligazioni franchi svizzeri	5%	50%
Obbligazioni valute estere (assicurate contro CHF)	5%	30%
Totale valori nominali (incl. mezzi liquidi)	25%	55%
Azioni Svizzera	15%	40%
Azioni Estero	10%	30%
Totale azioni	35%	50%
Immobili Svizzera	5%	15%
Immobili Estero	0%	6%
Totale immobili	5%	18%
Investimenti alternativi	2%	8%
Valute estere (senza copertura del rischio di cambio)	10%	30%

3. Stile d'investimento: attivo
4. Le obbligazioni presentano una qualità media del rating minima di «BBB+».
5. Gli investimenti alternativi sotto forma di investimenti collettivi ampiamente diversificati sono ammessi unicamente se sono stati lanciati da una fondazione d'investimento oppure se soggiacciono alla vigilanza della FINMA o di un'autorità di vigilanza estera analoga.
6. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orientino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

Art. 29 LPP-Mix 75 (superamento quota azionaria e in valuta estera secondo OPP 2)

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato nelle categorie ammesse, conformemente alle limitazioni previste dalla legge per debitore, impresa, immobile e categoria, salvo aumento in deroga della quota azionaria (mancata osservanza delle specifiche limitazioni per categoria). La quota azionaria strategica ammonta al 75%.
2. Per il gruppo d'investimento valgono i seguenti margini:

LPP-Mix 75	Min.	Max.
Mezzi liquidi	0%	10%
Obbligazioni franchi svizzeri	0%	15%
Obbligazioni valute estere (assicurate contro CHF)	5%	25%
Totale valori nominali (incl. mezzi liquidi)	5%	35%
Azioni Svizzera	25%	50%
Azioni Estero	25%	50%
Totale azioni	55%	85%
Immobili Svizzera	2%	10%
Immobili Estero	0%	5%
Totale immobili	2%	10%
Investimenti alternativi	2%	8%
Valute estere (senza copertura del rischio di cambio)	15%	50%

3. Stile d'investimento: attivo
4. Le obbligazioni presentano una qualità media del rating minima di «BBB».
5. Gli investimenti alternativi sotto forma di investimenti collettivi ampiamente diversificati sono ammessi unicamente se sono stati lanciati da una fondazione d'investimento oppure se soggiacciono alla vigilanza della FINMA o di un'autorità di vigilanza estera analoga.
6. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orientino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

*Fondazione d'investimento Swiss Life
General-Guisan-Quai 40
Casella postale, 8022 Zurigo
Telefono 043 284 79 79
Fax 043 284 79 80
fondazioneinvestimento@swisslife.ch
www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento*